



PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, 20 maggio 2016

Registro Ordinanze n. 1

Oggetto: prescrizioni comportamentali per i fruitori/frequentatori della montagna per il rispetto e la tutela della fauna selvatica

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Provinciale è ente gestore del Sito Natura 2000 denominato IT2040007 "Passo e Monte di Foscagno";
- l'articolo 3 comma 2c delle norme di gestione del Sito sopra richiamato recita: "è fatto divieto effettuare l'attività di caccia fotografica e altre forme di disturbo...in prossimità dei siti riproduttivi di Galliformi alpini e dei siti di svernamento e/o riproduttivi degli ungulati selvatici, nei periodi riproduttivi o di svernamento, a meno di particolari autorizzazioni rilasciati dall'ente gestore;"

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni di fauna selvatica in difficoltà e disturbata soprattutto da parte dei frequentatori poco rispettosi della montagna in particolare di capanni installati da fotografi al fine di esercitare la cosiddetta "caccia fotografica" all'interno dell'arena di gallo forcello posizionata nelle vicinanze del Sito Natura 2000, nonché area di riproduzione degli esemplari presenti nel sito stesso;

VISTA LA NECESSITA' di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, promuovendo il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile per la tutela dell'ambiente.

RITENUTO che in applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, la Provincia esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio provinciale, non solo all'interno dei Siti Natura 2000 gestiti direttamente.

VISTI:

- **gli artt. 1 e 2 della L.157/92** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
- **gli artt. 1, 2 e 43 della L.R. 26/93** Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria
- **la Direttiva Uccelli 2009/147/CE** concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- **art. 11 delle NTA del Piano di Gestione** del Sito Natura 2000 IT2040007 nonché gli art. 7 e 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs n. 267/2000;

foglio n. 1 di 2



Tutto ciò premesso

al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere della fauna selvatica a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

O R D I N A

il **DIVIETO** di effettuare la caccia fotografica e il posizionamento di capanni di osservazione all'interno dell'area di riproduzione del Gallo forcello (arena) del Foscagno, ubicata a monte della Strada Statale n. 301 del Passo del Foscagno, fino al 15 giugno 2016.

La violazione alla presente ordinanza è soggetta all'irrogazione di una sanzione amministrativa che potrà variare da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

DELLA BITTA LUCA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005